

(N. 1174-D)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1950  
(V. Stampato N. 1160)*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 26 ottobre 1950*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 22 dicembre 1950  
(V. Stampato N. 1160-B)*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta dell'11 gennaio 1951*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1951  
(V. Stampato N. 1160-C)*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) del Senato della Repubblica nella seduta del 22 febbraio 1951*

*modificato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1951  
(V. Stampato N. 1160-D)*

**presentato dal Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(PELLA)

**e col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MARZO 1951

Norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni a' sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Con il medesimo decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.

## Art. 2.

Entro il 15 settembre di ogni anno i Prefetti formano, con decreto, gli elenchi dei contributi dovuti da ogni Comune della Provincia, osservando le norme contenute nei successivi articoli.

## Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese di assicurazione è determinato in misura pari al 4 per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze antincendi, con divieto di rivalsa.

## Art. 4.

I Comuni che non sono sedi di Corpo o di distaccamento sono tenuti a versare un contributo commisurato all'importo di lire 30 per abitante, in base alla popolazione residente calcolata al 31 dicembre 1947, quale risulta dall' *Elenco dei Comuni del 30 giugno 1948*, pubblicato dall'Istituto centrale di statistica.

Il contributo è ridotto a lire 20 per abitante per i Comuni non dotati di collegamento telefonico, e la cui sede comunale dista più di 15 chilometri dalla più vicina sede di Corpo o distaccamento.

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

Sono esenti dal contributo di cui all'articolo 2:

1° i Comuni non allacciati con strada rotabile;

2° i Comuni montani.

Agli effetti della presente legge si considerano Comuni montani quelli il cui territorio si trova totalmente sopra i 600 metri, o nei quali esiste un dislivello di almeno 600 metri tra il punto più alto ed il più basso del territorio comunale, quando:

a) non siano sede di corpo o di distacco;

b) abbiano popolazione inferiore a 3.000 abitanti;

c) il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire 200;

d) la maggior parte dell'abitato sia in zone superiori ai 600 metri.

Nei Comuni non montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti le frazioni non allacciate con strada rotabile non si computano ai fini della fissazione del contributo.

#### Art. 5.

La spesa relativa a ciascun Corpo, detratto l'importo posto dall'articolo precedente a carico dei Comuni che non sono sedi di Corpo o di distacco e il contributo a carico delle imprese assicuratrici che esercitano il ramo incendi, sarà coperta con contributi degli altri Comuni della Provincia, ragguagliati alla popolazione residente al 31 dicembre 1947 e calcolati in modo che per il Comune sede di Corpo e per i Comuni sedi di distacco e con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il contributo per abitante risulti doppio di quello dei Comuni sedi di distacco con popolazione sino a 40.000 abitanti.

#### Art. 6.

Qualora nel corso dell'esercizio, in seguito a provvedimenti di carattere generale che siano applicabili, con le norme e modalità previste, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, do-

*Identico.*

*Identico.*

*Soppresso:*

*Identico.*

#### Art. 5.

*Identico.*

#### Art. 6.

*Identico.*

vessero verificarsi aumenti nel costo di gestione dei servizi anticendi, la maggiore spesa a carico dei Comuni sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, e sarà ripartita fra i Comuni nelle stesse proporzioni e con la stessa procedura di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

Art. 7.

A decorrere dalla data di attuazione della presente legge, i Comuni non sono più tenuti a versare rispettivamente ai Corpi e alla Cassa sovvenzione anticendi i canoni consolidati ed i contributi aggiuntivi previsti dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni comunque contrastanti con quelle contenute nella presente legge.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.